



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1880

Disposizioni per la riduzione temporanea dei termini di pagamento degli acconti del corrispettivo di
appalto

Indice

1. DDL S. 1880 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1880	5

1. DDL S. 1880 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1880
XVIII Legislatura

Disposizioni per la riduzione temporanea dei termini di pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto

Iter

2 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1880

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Ugo Grassi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Michelina Lunesu](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

[Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Giuliano Pazzaglino](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Armando Siri](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Erika Stefani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)
[Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 30 luglio 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 241 del 16 luglio 2020.

Classificazione TESEO

APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO , ACCONTI E ANTICIPAZIONI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede redigente il 2 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1880

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1880

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEPE**, **ALESSANDRINI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RICCARDI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **STEFANI**, **TESTOR**, **TOSATO**, **URRARO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020

Disposizioni per la riduzione temporanea dei termini di pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di focalizzare l'attenzione delle stazioni appaltanti sull'annosa questione del pagamento anticipato dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) all'appaltatore, per quelle opere realizzate prima della sospensione dei lavori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (sia per espressa previsione normativa che per impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza).

Come noto, alle misure urgenti imposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020), 4 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020), 8 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020), 9 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020) e 11 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020), in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante « Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » e del « Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del *virus* COVID-19 negli ambienti di lavoro », sottoscritto in data 14 marzo 2020, hanno fatto seguito i seguenti provvedimenti:

- 1) ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;
- 2) ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute 22 marzo 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 2020;
- 3) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale »; nonché il « Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili ».

Chiaramente, i cantieri temporanei e mobili, in particolar modo con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, che ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 che possono proseguire la propria attività, devono assolutamente rispettare le indicazioni per il contenimento dell'epidemia impartite dalle autorità, con particolare riferimento ai citati protocolli del 14 e 19 marzo 2020, con la ovvia conseguenza che le stazioni appaltanti si trovano diffusamente in presenza di:

- a) lavori sospesi per effetto del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- b) lavori sospesi per impossibilità concreta e motivata di rispettare le indicazioni delle autorità.

Ne consegue che oggi, lo stato di avanzamento lavori (SAL) che non ha, alla data di sospensione « legittima » dei lavori o parti di essi, maturato il valore indicato nel capitolato di appalto e nel contratto, non dà diritto al pagamento della rata in acconto che, invece, ora più che mai, appare necessaria per una pronta ed immediata ripartenza da parte dell'appaltatore.

L'attuale assetto normativo prevede, infatti, che gli acconti possano essere riconosciuti nelle modalità stabilite ai sensi del seguente combinato disposto:

- articolo 113-*bis*, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: « I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi »;

- articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) « ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto ».

Appare pertanto necessario, almeno per la prima fase *post* emergenza, ovvero per gli anni 2020/2022, intervenire sul pagamento anticipato dei SAL, qualora non sia stato raggiunto l'ammontare che darebbe diritto alla liquidazione in acconto in favore dell'appaltatore, al fine di consentirne l'erogazione in tempi brevi e affrontare le inevitabili ripercussioni che l'attuale compressione economica comporta in relazione alla liquidità delle imprese.

Un tale orientamento è stato già in parte considerato nel decreto-legge cosiddetto « Cura Italia », introducendo, tra le misure di sostegno, anche la previsione di assicurare l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di consegna anticipata dei lavori (articolo 91, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'altra previsione contenuta nel presente disegno di legge tende da un lato ad abbreviare i tempi di liquidazione dei SAL, che passerebbero da trenta a quindici giorni e, dall'altro, ad individuare, quale unico soggetto che redige sia lo stato di avanzamento dei lavori sia il certificato di pagamento, il direttore dei lavori. Quest'ultimo, senza l'ulteriore passaggio attraverso il responsabile unico dei procedimenti (RUP), che in via ordinaria redige il certificato di pagamento, trasmette direttamente alla stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento.

Infine, si propone, con il presente disegno di legge, che le verifiche sulla regolarità contributiva siano eseguite, da parte del RUP, solo per la liquidazione del conto finale e non per tutte le emissioni dei SAL intermedi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dei termini di pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto)

1. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del direttore dei lavori, ferma restando la verifica successiva da parte del responsabile unico del procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del medesimo decreto, su richiesta dell'appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e alle modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento dei lavori, unitamente al certificato di pagamento e al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e le stazioni appaltanti sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento dei lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal responsabile unico del procedimento per la liquidazione del conto finale.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

